

## FAQ GREEN PASS

aggiornato al 15/10/2021

### GREEN PASS – cosa succede dal 15 ottobre 2021

#### **OBBLIGO PER LE AZIENDE DI PREDISPORRE PROCEDURE E INCARICHI**

Entro il 15 ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno predisporre, pena sanzione amministrativa, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche e individuare in modo formale i soggetti adibiti alle verifiche, che avverranno nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il conferimento d'incarico, viste anche le responsabilità che possono derivarne, deve fornire informazioni complete sulle modalità di verifica e sui comportamenti da adottare. I lavoratori non possono rifiutare l'incarico.

I datori di lavoro sono sanzionati in via amministrativa se non controllano adeguatamente il rispetto del vincolo introdotto dal legislatore.

#### **OBBLIGHI PER GLI INCARICATI E MODALITÀ**

**Il soggetto chiamato a verificare il possesso del *green pass* è obbligato a informare la Prefettura? Sono previste sanzioni nel caso in cui non segnali la violazione?**

Sulla questione vi sono tesi contrastanti, stante la poca chiarezza dell'articolo 3, comma 10, D.L. 127/2021, in quanto si richiede che la trasmissione al Prefetto sia effettuata dai "*soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9*": di fatto vengono accumulati 2 aspetti (incaricati dell'accertamento e incaricati della contestazione), dove il primo potrebbe ben riferirsi al dipendente del datore di lavoro (o eventuale soggetto esterno incaricato), ma non il secondo, tipico del personale ispettivo

#### **COINVOLGIMENTO RLS E RAPPRESENTANTI SINDACALI**

Le modifiche all'organizzazione del lavoro introdotte per le verifiche del possesso della certificazione verde, ai sensi dell'art.29 del D.lgs 81/08, devono essere realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Si pensi ad esempio agli addetti antincendio o agli incaricati del primo soccorso, che devono sempre essere presenti in numero adeguato, e che in caso di mancato possesso del green pass e conseguente assenza dal lavoro, potrebbero determinare problematiche importanti, quantomeno in alcune aziende.

Per quanto riguarda i rappresentanti sindacali, pur non dovendo obbligatoriamente essere coinvolti dal datore di lavoro, è bene che si attivino essi stessi per partecipare anche tramite il comitato di gestione covid, alle scelte organizzative fornendo il proprio contributo anche di carattere informativo per i propri colleghi.

## **RUOLO MC**

ANMA, Associazione Nazionale Medici d'Azienda e Competenti, il 3 settembre 2021 ha rilasciato una nota nella quale, esaminando l'impianto normativo che regola il Green Pass, sostiene che il Medico Competente non è mai tirato in causa dal legislatore e che non possa e non debba avere a che fare con eventuali giudizi di idoneità/inidoneità del lavoratore.

Tuttavia nel DPCM appena emanato relativo alla Pubblica Amministrazione, in merito alle certificazioni per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il Medico Competente viene indicato come destinatario della documentazione sanitaria di questi lavoratori e, previa autorizzazione del diretto interessato, può informare gli incaricati ai controlli del green pass che lo stesso deve essere esonerato dalle verifiche.

## **CHI SONO I LAVORATORI CHE DEVONO PRESENTARE IL GREEN PASS**

Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, *"chiunque svolge un'attività lavorativa"*, a qualsiasi titolo (es. dipendente, autonomo, di collaborazione, somministrazione, formazione, volontariato, stagista, ...), per accedere al luogo di lavoro (sia esso l'azienda o un altro luogo) è tenuto a possedere ed esibire, su richiesta, un green pass in corso di validità. Salvo le esenzioni previste dalla Legge.

## **È POSSIBILE CHE IL DATORE DI LAVORO VERIFICHICI CON ANTICIPO IL POSSESSO DEL GREEN PASS**

Sì. Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze. Su tali esigenze è bene vigilare affinché non vengano realizzati degli abusi, se infatti è comprensibile una necessità di informazione tempestiva per un lavoratore addetto ai servizi di emergenza o in procinto di effettuare una trasferta, lo è certamente meno se parliamo di un "impiegato qualunque" in un'azienda con cento operatori di call center fra loro equivalenti in termini di mansioni.

## **COME DEVE ESSERE VERIFICATO IL GREEN PASS**

Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell'organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il dPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi.

Oltre all'app "VerificaC19", saranno rese disponibili per i datori di lavoro, pubblici e privati, specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

- l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
- per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
- per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC; per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi informativi di gestione del personale del, e la Piattaforma nazionale-DGC.

## COME SI OTTIENE IL GREEN PASS

La Certificazione viene rilasciato nei seguenti casi:

### - AVVENUTA VACCINAZIONE:

#### **(senza storia di infezione da Covid-19)**

se si è completato un ciclo vaccinale che prevede una monodose, la validità parte dai 15 giorni successivi alla somministrazione e fino a 365 giorni.

se si è completato un ciclo vaccinale che prevede due dosi, la validità parte non appena inseriti i dati nel sistema e fino a 365 giorni dalla data di ultima somministrazione.

se si è fatta la prima dose di un ciclo vaccinale che ne prevede due, la validità parte dai 15 giorni successivi alla somministrazione e fino al numero massimo di giorni previsti per l'intervallo tra la prima e seconda dose (ad esempio per Pfizer e Moderna 42gg, per AstraZeneca 84).

#### **(con storia di infezione da Covid-19)**

se si è fatta la prima dose di un ciclo vaccinale che ne prevede due, e si è avuta una pregressa infezione COVID-19 nei 387 giorni precedenti, la validità parte non appena inseriti i dati nel sistema e fino a 365 giorni dalla data di somministrazione

se si è fatta la prima dose di un ciclo vaccinale che ne prevede due, e si è avuta una infezione COVID-19 a partire dal 14-esimo giorno successivo, la validità parte non appena inseriti i dati nel sistema e fino a 365 giorni dalla data di somministrazione

### - AVVENUTA GUARIGIONE:

**(senza presenza di una somministrazione di vaccino nel periodo precedente di almeno 14 giorni rispetto alla data di primo test positivo)** validità 180 giorni a partire dalla data di guarigione (in Europa la data di fine validità non può superare di 180 giorni la data del primo test molecolare positivo).

**(con presenza di una somministrazione di vaccino nel periodo precedente di almeno 14 giorni rispetto alla data del primo test positivo)** validità 365 giorni a partire dalla data di guarigione .

### - EFFETTUAZIONE TEST MOLECOLARE O TEST ANTIGENICO RAPIDO CON ESITO NEGATIVO:

si è risultati negativi a un test antigenico rapido, il certificato è valido 48 ore

si è risultati negativi a un test molecolare, il certificato è valido 72 ore

il Regolamento europeo sulla Certificazione è entrato in vigore il 01 luglio 2021 in tutti i Paesi dell'Unione e avrà durata di un anno.

La revoca della certificazione verde COVID-19 può avvenire in caso di nuova positività accertata al SARS-CoV-2 dopo avvenuta vaccinazione o guarigione (casi di reinfezione).

### **COSA FARE IN ATTESA DEL GREEN PASS**

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

### **CHI SONO I LAVORATORI ESENTATI**

I soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 30 novembre 2021 (termine prorogato con [Circolare del Ministero della Salute del 25 settembre 2021](#)), possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale, secondo le modalità e sulla base di precauzioni e controindicazioni definite dalla [Circolare Ministero della Salute del 4 agosto 2021](#). Sono validi i certificati di esenzione

**È in corso di preparazione l'apposito "QR code" per la verifica attraverso l'app.**

### **COSA FARE SE VACCINATI ALL'ESTERO**

Tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all'estero contro il SARS-CoV-2 (con vaccini autorizzati dall'EMA o riconosciuti "equivalenti" ai sensi della circolare del Ministero della Salute n.42957 del 23.09.2021) o che sono guariti all'estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 per vaccinazione o per guarigione.

Dovranno recarsi presso le ATS locali di competenza territoriale e presentare, oltre al documento di riconoscimento e l'eventuale codice fiscale, la documentazione necessaria secondo la Circolare del Ministero della Salute del 4/08/2021.

Il codice AUTHCODE, viene inviato dal Ministero della Salute entro pochi minuti dalla registrazione della vaccinazione in ATS.

### **COME COMUNICARE L'ASSENZA**

Il lavoratore privo della certificazione verde COVID-19 che non si presenti sul luogo di lavoro, per non incorrere in sanzioni disciplinari, deve comunicare tale circostanza al proprio datore di lavoro. Su questo punto è bene essere precisi e scegliere modalità di comunicazione che consentano di poter dimostrare di averlo fatto, questo perché assenze prolungate e non giustificate potrebbero portare addirittura al licenziamento. Vedi facsimile predisposto dal Dipartimento.

### **COSA SUCCEDA SE IL LAVORATORE NON HA IL GREEN PASS O SE ENTRA SENZA**

Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass. Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio

Nel caso di **aziende con meno di 15 dipendenti**, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.

Nel caso in cui il lavoratore **acceda al luogo di lavoro senza green pass**, è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

## PER QUALI LAVORATORI C'È L'OBBLIGO VACCINALE

- soggetti già interessati dal D.L. 44/2021 (ossia esercenti le professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali),
- soggetti previsti dal D.L. 122/2021 (dal 10 ottobre 2021 per soggetti anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice)

L'ingresso è consentito **ai prestatori di attività lavorativa** previa verifica del possesso di certificazione verde COVID-19



DL 21 settembre 2021, n.127

GREEN PASS



Spetta all'Autorità competente oltreché all'incaricato di questa struttura

.....  
Vigilare sull'osservanza del divieto ed accertarne le relative infrazioni

Milano, 15 ottobre 2021

Se avete bisogno di maggiori informazioni o avete dubbi, rivolgetevi allo **SPORTELLO SALUTE E SICUREZZA CISL MILANO METROPOLI**

### sede di Milano

lo sportello è aperto su appuntamento  
Via Tadino, 23 - 2014 Milano  
tel. 02.20525217 (è presente una segreteria telefonica)

### sede di Legnano - Magenta

lo sportello è aperto su appuntamento  
Via XXIX Maggio, 54 - 20025 Legnano (MI)  
Via Trieste, 30 - 20013 Magenta (MI)  
tel. 342.1266798



Scarica l'**APP Salute e Sicurezza Cisl Milano** e sarai sempre aggiornato su novità ed iniziative del dipartimento.

Disponibile gratuitamente  
su  
Google Play  
ed  
Apple Store.

